



# Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE II – RISCHIO RILEVANTE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

*Nota RAGE/AD/528/T del 07/10/2022*

Alla Raffineria di Gela SpA  
[raffineriadigela@pec.eni.com](mailto:raffineriadigela@pec.eni.com)

e p.c. Ispra  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

ARPA Sicilia Dipartimento Attività  
Produttive e Impatto sul Territorio  
UOC AERCA e SIN  
[arpa@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpa@pec.arpa.sicilia.it)

**OGGETTO: Decreto di autorizzazione integrata ambientale (AIA) DM n. 383 del 24/09/2021 per l'esercizio della Raffineria di Gela S.p.A. ubicata nel Comune di Gela (CL). Accertamento violazione a seguito di attività di controllo ordinario e proposta di diffida trasmessa da Ispra con nota n. 0053051/2022 del 27.09.2022, acquisita dalla scrivente il 28 settembre 2022 al protocollo n. 117944.**

Con riferimento alla nota che si riscontra, acquisita dalla scrivente il 7 ottobre 2022 al protocollo n. 124164, e alla proposta di diffida in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con la citata proposta di diffida Ispra ha comunicato alla scrivente gli esiti delle attività di campionamento e analisi di scarichi idrici condotte da Arpa Sicilia nell'ambito dell'ultimo controllo ordinario condotto presso l'installazione.

In particolare, il campionamento è stato effettuato in data 22 giugno 2022 nel pozzetto SPF2 a monte dell'impianto di trattamento reflui TAS/Biologico industriale gestito dalla società Eni Rewind.

Come evidenziato da Arpa Sicilia e da Ispra, le analisi eseguite sui campioni sono state confrontate con i valori limite definiti nel Regolamento di fognatura che disciplina gli scarichi parziali gestiti da Raffineria di Gela all'impianto TAS/Biologico, e dal confronto sono emersi per il parametro Metiliterbutilene (MTBE) valori di concentrazione superiori ai limiti di accettabilità nel campione medio composito prelevato. Pertanto, Ispra ha proposto di diffidare il gestore affinché, entro 60 giorni:

- trasmettesse informazioni sulle possibili cause che hanno portato al mancato rispetto della prescrizione 38), con i relativi accorgimenti tecnico gestionali intrapresi o da intraprendere al fine di evitare il ripetersi dell'evento;
- effettuasse gli autocontrolli, sul punto di scarico SPF2, per il parametro MTBE con frequenza mensile per la durata di sei mesi, dandone preventiva comunicazione ad ARPA.

Il sopra citato Regolamento di fognatura è stato trasmesso a questa Direzione, in ottemperanza alla prescrizione n. 38 dell'AIA in oggetto, con nota protocollo n. RAGE/AD/393/T del 27/07/2022,

ID Utente: 6932

ID Documento: VA\_02-Set\_03-6932\_2022-0031

Data stesura: 10/10/2022

✓ Resp.Set: Vicaretti M.  
Ufficio: VA\_02-Set\_03  
Data: 10/10/2022

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

acquisita dalla scrivente il 27 luglio 2022 al protocollo n. 93670, come modifica del precedente Regolamento sottoscritto da RAGE ed Enirewind nel 2017, e risulta firmato dalle parti nelle date 8 e 11 luglio 2022. Come precisato dal gestore nella medesima nota di trasmissione: *“Le modifiche dell’originario Regolamento di Fognatura sottoscritto nel 2017, si sono rese necessarie al fine di uniformare lo stesso ai dettami e prescrizioni dell’AIA DM 383 del 24/09/2021 di Raffineria di Gela e dell’AIA Regionale DDG n. 83 del 15/02/2022 recentemente rilasciata alla società EniRewind”*.

Precedentemente, come evidenziato dal Gestore nella nota che si riscontra, all’atto del campionamento dello scarico parziale SPF2 eseguito da ARPA Sicilia in data 22/06/2022, vigeva ancora il Regolamento di fognatura del 2017, che non prevedeva, nello scarico parziale SPF (corrispondente allo scarico SPF2 dell’AIA DM 383/2021) l’analisi del parametro MTBE. Inoltre, nel nuovo Regolamento di Fognatura è previsto di effettuare un campionamento con frequenza mensile nello scarico parziale SPF2, per la ricerca anche del parametro MTBE.

Pertanto, non rilevando la violazione della prescrizione n. 38 dell’AIA, non viene dato seguito alla citata proposta di diffida di Ispra.

Si richiede tuttavia a codesto Gestore di voler trasmettere a Ispra, non appena disponibili, per le opportune valutazioni di competenza, gli esiti dei campionamenti mensili di MTBE finora effettuati in attuazione del nuovo regolamento.

**Il Dirigente**

Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)